

Emanato con D.R. n. 2787-2011 del 12.12.2011 prot. n. 45468
Modificato con D.R. n. 2931-2011 del 23.12.2011 prot. n. 47480
Modificato con D.R. n. 1054-2012 del 05.06.2012 prot. n. 19555
Modificato con DR. n. 1128-2019 del 24.10.2019 prot. n. 59313

Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Programmazione

Art. 3 Soggetti

Art. 4 Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione

Art. 5 Conferimento a soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali

Art. 6 Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

Art. 7 Incompatibilità

Art. 8 Diritti e doveri

Art. 9 Compenso e modalità di pagamento

Art. 10 Disposizioni finali e transitorie

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, i criteri, le modalità e le procedure con le quali l'Università degli Studi dell'Aquila, nel rispetto del Codice Etico di Ateneo, può conferire, mediante contratti di diritto privato, incarichi di insegnamento o didattica integrativa, per far fronte alle esigenze didattiche in tutti i corsi di studio attivati (corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, master etc.).
2. La copertura degli insegnamenti scoperti può avvenire nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio.

Art. 2 Programmazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, determina il budget relativo agli incarichi di insegnamento da conferire con contratti di diritto privato per l'anno accademico successivo.
 2. In sede di programmazione delle attività didattiche i Dipartimenti, sentite le Facoltà/Scuole interessate, procedono all'attribuzione dei compiti didattici ai professori di I e II fascia ai ricercatori universitari e al personale convenzionato ASL, anche attraverso bandi interni, secondo modalità previste dai regolamenti di Ateneo e dagli organi accademici.
 3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi di docenza per l'attivazione dei corsi di studio potranno essere concessi direttamente, mediante contratto, incarichi di insegnamento al personale universitario docente e ricercatore collocato a riposo.
 4. Verificata l'impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con il citato personale, i Dipartimenti, sentite le Facoltà/Scuole interessate, con delibera motivata individuano, nel limite dello stanziamento in bilancio, gli incarichi di insegnamento e di didattica integrativa vacanti da bandire.
-

Art. 3
Soggetti

1. Le modalità di copertura degli incarichi d'insegnamento e delle attività di didattica integrativa, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, sono le seguenti:
 - a) conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione;
 - b) conferimento a soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali;
 - c) conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

Art. 4
Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010 l'Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, può stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Ai fini della verifica del rispetto del limite dei 5 anni si considerano anche gli incarichi già svolti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il contratto è stipulato dal Rettore, su deliberazione adeguatamente motivata del Dipartimento interessato, previa verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale effettuata dal Nucleo di Valutazione.
3. Il compenso da attribuire agli incarichi a titolo oneroso è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione nel limite delle somme stanziare in bilancio.
4. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del primo novembre precedente.
5. Ogni Dipartimento può assegnare contratti gratuiti fino al 5 per cento del proprio organico dandone comunicazione all'amministrazione centrale. Eventuali richieste aggiuntive vanno inoltrate all'amministrazione centrale, che provvede a sottoporle agli organi accademici, illustrando la situazione di tutti i Dipartimenti.
6. L'individuazione dell'esperto cui affidare l'incarico nell'ambito di convenzione può avvenire secondo modalità, anche in deroga a quelle previste dal presente Regolamento, concordate tra l'Università e l'ente pubblico o istituzione di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, che garantiscano in ogni caso una adeguata valutazione della preparazione scientifica e professionale del candidato.

Art. 5
Conferimento a soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali

1. L'Università può stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
 2. I contratti sono attribuiti solo previo espletamento di selezione pubblica, che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
 3. L'Università previa delibera del Dipartimento, sentite le Facoltà/Scuole interessate, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio, emana appositi avvisi con elencazione degli insegnamenti vacanti, distinti per corsi di studio che si intendono coprire mediante contratti di diritto privato.
 4. Il bando di selezione deve attestare la copertura finanziaria e deve prevedere:
 - a) la denominazione dell'insegnamento o dell'attività didattica integrativa, il settore scientifico disciplinare, la tipologia di attività da svolgere ad esso/a collegate e il numero di ore da dedicare alla didattica frontale;
 - b) l'anno accademico di riferimento;
 - c) la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
 - d) l'ammontare del compenso previsto;
 - e) le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza;
 - f) i criteri e le modalità in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati;
 - g) gli ulteriori requisiti per la partecipazione alla selezione, fatti salvi i requisiti di legge.
 5. L'Università assicura che gli avvisi di vacanza e i risultati delle selezioni abbiano tempestiva ed ampia pubblicità mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo nonché nell'apposita pagina web di Ateneo.
 6. Il termine di scadenza del bando non deve essere inferiore a 15 giorni che, per motivate ed eccezionali esigenze collegate alla necessità didattiche potranno essere ridotti fino a 7 giorni.
 7. Tutti gli insegnamenti sono banditi sotto la condizione risolutiva che vi siano almeno 7 studenti iscritti per i corsi di laurea triennale e 4 studenti per i corsi di laurea magistrale, tenendo conto del numero di studenti iscritti nell'ultimo triennio, fatti salvi casi specifici che potranno essere approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Gli insegnamenti affidati per contratto possono essere revocati in ogni momento qualora l'Università proceda alla copertura dell'insegnamento mediante chiamata o utilizzazione di un docente o di un ricercatore di ruolo o di un ricercatore a tempo determinato oppure qualora non vi siano studenti iscritti.
 8. I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.
 9. Entro il termine stabilito dal bando e secondo le modalità in esso previste, gli interessati devono far pervenire alla struttura che ha bandito la selezione, la domanda in carta semplice con allegata la documentazione riportata nel bando.
 10. Le domande, debitamente documentate, sono valutate dalla struttura che ha richiesto la selezione, che verifica la qualificazione scientifica e professionale dei candidati.
-

11. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L.240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:

- a) precedenti esperienze didattiche nel medesimo settore scientifico disciplinare o in settori affini;
- b) pubblicazioni scientifiche attinenti;
- c) esperienza professionale avente attinenza con la natura dell'insegnamento;
- d) altri titoli specifici.

12. Salvo sopravvenute e motivate esigenze didattiche le procedure per l'assegnazione degli incarichi e la stipula dei contratti devono concludersi entro il 30 settembre di ciascun anno e comunque prima dell'inizio delle lezioni.

13. Il trattamento economico viene determinato annualmente dall'Università conformemente alla normativa vigente. Il predetto importo si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione ed è comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.

Entro gli importi di cui al comma precedente il trattamento economico è determinato in relazione a:

- a) tipologia dell'attività didattica;
- b) il numero degli studenti;
- c) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
- d) le disponibilità di bilancio.

- 14 La durata dei predetti contratti è di 1 anno fino ad un massimo di cinque anni nell'ambito dell'intero Ateneo, previa verifica da parte della struttura competente delle esigenze didattiche. L'attribuzione dell'incarico per gli insegnamenti nei corsi di Master Universitari avverrà mediante procedura concorsuale aperta a docenti esterni ed interni prevedendo una preferenza per il personale docente interno, il quale verrà remunerato solo per la parte eccedente il carico didattico.

Il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo parteciperà alla selezione quale concorrente esterno, e in caso di attribuzione dell'incarico verrà remunerato come personale esterno. Fatto salvo il regime di incompatibilità nell'assegnazione dell'incarico.

15. Previa procedura di selezione possono essere conferiti, a titolo gratuito, incarichi di insegnamento al personale di ruolo sanitario dipendente delle AA.SS.LL., in possesso dei requisiti previsti, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e delle convenzioni in atto. I contratti a titolo gratuito stipulati nell'ambito di convenzione con i citati enti non contribuiscono al raggiungimento del limite del 5% dei contratti stipulabili a titolo gratuito.

Art. 6

Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università, attribuisce, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi provenienti da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
-

2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
3. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico. È garantita la pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet di Ateneo.
4. La durata dei predetti contratti è di 1 anno, salvo rinnovo, da parte del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di 5 anni, nell'ambito dell'intero Ateneo, previa valutazione positiva da parte della struttura competente e parere del Senato Accademico.

Art. 7 Incompatibilità

1. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti:
 - ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo degli Atenei italiani;
 - ai soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
 - agli iscritti al dottorato di ricerca presso l'Ateneo e quelli di cui quest'ultima è sede consorziata e di altre Università;
 - agli iscritti ai corsi di perfezionamento;
 - agli iscritti alle scuole di specializzazione per le quali è stato stipulato uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
 - a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che ha richiesto il bando ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Per i dipendenti pubblici, l'Università potrà procedere alla stipula del contratto soltanto in presenza di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico rilasciata dall'amministrazione di appartenenza ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 Diritti e doveri

1. Il Regolamento didattico della struttura presso cui i docenti a contratto svolgono l'attività didattica disciplina i diritti e i doveri dei docenti a contratto. In ogni caso il docente a contratto è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche, ivi compresi il ricevimento studenti, la partecipazione agli esami di profitto e di laurea anche oltre il termine dell'anno accademico.
 2. I titolari di contratto di insegnamento possono avvalersi del titolo di professore, obbligatoriamente accompagnato dall'indicazione "a contratto temporaneo" con la specificazione della materia di insegnamento, per tutto l'anno accademico e sino al completamento della sessione d'esame straordinaria dell'anno per il quale è stato stipulato il contratto.
 3. I docenti a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Ateneo.
-

4. I docenti a contratto sono inoltre tenuti al rispetto degli altri obblighi previsti per i docenti di ruolo dai Regolamenti di Ateneo, ove applicabili, e al rispetto del Codice Etico dell'Università.
5. In materia previdenziale ai contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento, nel caso in cui l'attività prestata si configuri come attività di collaborazione coordinata e continuativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'intera durata dell'incarico, ivi comprese le sessioni d'esame.
6. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 9 Compenso e modalità di pagamento

1. Ad eccezione dei contratti di cui all'art 4 del presente Regolamento, gli incarichi per le attività di insegnamento e le attività didattiche integrative non possono essere conferiti a titolo gratuito.
2. Il compenso è erogato al termine della prestazione su indicazione del Responsabile della struttura competente, che attesta l'assolvimento degli obblighi contrattuali. Nessun compenso ulteriore è dovuto nel caso in cui il numero delle ore svolte ecceda la quantità prevista dal contratto.
3. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, il predetto corrispettivo verrà commisurato al periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione.

Art. 10 Disposizioni finali e transitorie

1. Gli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono espletati fino alla loro naturale scadenza.
 2. Le procedure di conferimento degli incarichi già attivate, mediante la pubblicazione del bando, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla data di scadenza dell'incarico cui si riferiscono.
 3. Nell'anno accademico 2011/2012 è possibile procedere al rinnovo dei contratti se:
 - i contratti stipulati nel precedente anno accademico e di cui si chiede il rinnovo sono stati attribuiti previo espletamento di apposita procedura, disciplinata dal Regolamento di Ateneo, che ha assicurato la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti;
 - i contratti di cui si chiede il rinnovo sono conformi a quanto stabilito dal sopravvenuto Codice Etico di Ateneo. In particolare il docente non deve avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
 4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il corrispettivo dei contratti di cui all'art. 5 del presente Regolamento viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
 5. Nelle more del trasferimento delle funzioni dalle esistenti Facoltà ai Dipartimenti, le Facoltà continueranno ad esercitare le competenze loro attribuite ai sensi delle norme contenute nel presente Regolamento.
-

6. La verifica del rispetto del limite di cui all'art. 5, comma 14, e dell'art. 6, comma 4, viene effettuata tenendo conto dei contratti stipulati a partire dall'anno accademico 2012/13.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo ufficiale dell'Università.
-